



# COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

C O P I A

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**REGOLAMENTO TARI A MISURA: MODIFICHE - ANNO 2023**

Nr. Progr. **13**

Data 27/04/2023

Seduta Nr. 3

In data VENTISETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 21:00 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
Liberti Eridano	X	
PERSIA ATTILIO	X	
Falaschi Elena	X	
Spaccini Francesco	X	
Carletti Chiara	X	
Trinari Silvana	X	
Mencolini Cristina	X	
Bussolini Valter	X	
Nucciarelli Lucia	X	
Vaccari Marzio		X
Rastelli Terdelinda	X	
FERRONI ANDREA	X	
Ciotti Fausto		X
TOTALE	11	2

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Trinari Silvana che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale Massi Giulio che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

**Assenti giustificati i consiglieri:**

VACCARI MARZIO; CIOTTI FAUSTO

**D.C.C. n. 13 del 27.04.2023**

**REGOLAMENTO TARI A MISURA: MODIFICHE - ANNO 2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la seguente discussione:

*IL SINDACO* esprime cordoglio per la scomparsa del suocero del Consigliere Vaccari;

*ILLUSTRA* la proposta l'Assessore Spaccini;

*IL CONSIGLIERE RASTELLI* chiede chiarimenti in merito alle esenzioni TARI;

*RISPONDE* l'Assessore Spaccini;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "... possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che così come modificato dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone quanto segue: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il comma 169 (art. unico) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]", successivamente modificato mediante l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 2 gennaio 2020 avente per oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE DAL 1° GENNAIO 2020 E L'ATTIVITA' DI SUPPORTO – DETERMINAZIONI" con la quale è stato stabilito di proseguire nella attuazione del "Piano operativo per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale sull'intero territorio comunale" concordato con il Gestore, sulla scorta delle indicazioni della Regione Umbria, secondo quanto previsto per

l' annualità 2020 (D.G.C. n. 143 del 9 ottobre 2018) e di procedere alla applicazione della tariffa puntuale (Tariffa a Misura d'ora in poi) a far data dal 1° gennaio 2020;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2020 con cui è stato approvato il Regolamento TARI a Misura vigente;

**CONSIDERANDO** che a partire dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA con la quale è stato approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, sono state introdotte modifiche normative incidenti sul Regolamento comunale TARI vigente;

**POICHE'** si rende utile chiarificare alcune procedure circa le dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione occupazione e la rateizzazione al fine di agevolare il contribuente-utente nel rapporto con l'amministrazione comunale;

**RITENENDO** necessario apportare una serie di modifiche al Regolamento comunale TARI A MISURA vigente, così come indicato con le evidenziazioni nell'allegato A);

**VISTO** il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**ACQUISITO** il parere n. 74 del 27/04/2023 (Prot. n. 4275/2023) espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito L.213/201;

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

VOTANTI 11

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (Consiglieri Rastelli e Ferroni)

### **DELIBERA**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI APPROVARE** l'allegato Regolamento Comunale per la TARI a Misura con le modifiche apportate (allegato A) ;

**3) DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento va applicato a far data dal 1 gennaio 2023;

**4) DI DICHIARARE, CON SEPARATA VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE., DAL SEGUENTE ESITO:**

VOTANTI 11

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (CONSIGLIERI RASTELLI E FERRONI)

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI TORGIANO (Perugia)



## Regolamento **Comunale** per la TARI A MISURA

dal 01.01.2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 27 aprile 2023

## INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
Art. 2 PRESUPPOSTO  
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI  
Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO  
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO  
Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI  
Art. 6 bis ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO  
Art.6 ter RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO  
**Art. 6 quater RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**  
**Art. 6 quinquies PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**  
Art. 7 TARIFFA DEL TRIBUTO  
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  
Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI  
Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA  
Art. 12 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE  
ART. 13 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  
Art. 13bis CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE AGGREGATE  
Art. 14 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Art. 15 PIANO FINANZIARIO  
Art. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
Art. 17 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE  
Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA  
Art. 19 ZONE NON SERVITE  
Art. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Art. 21 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  
~~**Art. 22 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**~~  
~~**ART. 22 bis RIDUZIONI ANNO 2021**~~  
Art. 23 RIDUZIONI TARIFFARIE  
Art. 24 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE  
Art. 25 TRIBUTO GIORNALIERO  
Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE  
Art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE **VARIAZIONE E CESSAZIONE**  
**Art. 27 bis DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**  
**Art. 27ter PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**  
Art. 28 RISCOSSIONE  
Art. 29 RATEIZZAZIONE  
Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE  
Art. 31 IMPORTI MINIMI  
Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI  
Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA – **ACCERTAMENTO ESECUTIVO**  
Art. 34 NORME TRANSITORIE E FINALI

**N.B:** in grassetto e barrato sono indicate le modifiche apportate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 27 aprile 2023

## **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, avendo il Comune di Torgiano realizzato un sistema di misurazione puntuale della volumetria di rifiuti conferiti al servizio pubblico, istituisce e disciplina la TARI a misura - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **Art. 2 PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto della TARI ai sensi del comma 641 della L.147/2013 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, **nonché locali ad uso domestico non di pertinenza di un'abitazione;**

d) utenze non domestiche, le restanti superfici adibite ad altre destinazioni, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta ai sensi dei c.c. 642,643,644 della L.147/2013 da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete, (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente

assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

## **Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto dei lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in maniera continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio della agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; rimangono assoggettate al tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili.

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in maniera continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono rifiuti speciali quelli definiti dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e dalle altre disposizioni del medesimo decreto.

2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime, merci e di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, speciali e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sia per la particolare attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente delle percentuali a fianco riportate:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
N. Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
1 Lavorazione del ferro	50%
2 Lavorazione del legno, restauratori	50%
3 Lavorazione di materiali lapidei	40%
4 Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie	60%
5 Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
6 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
7 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
8 Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
9 Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50%
10 Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50%
11 Lavanderie, tintorie	50%
12 Macellerie, pescherie	20%
13 Altre industrie manifatturiere	40%
14 Servizi di parrucchiere, estetista, solarium	20%

**34.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

**5. La predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il 31 gennaio. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c..**

## **Art. 6 bis ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. ~~Tutti~~ I detentori delle utenze non domestiche ~~devono scegliere che scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico o~~ ricorrere al mercato, ~~presentano la dichiarazione~~ ~~La comunicazione deve essere~~ ~~effettuata al Comune ed~~ al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine 30 settembre con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- gli immobili di riferimento,
- il nominativo del soggetto incaricato,
- le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale (per il periodo minimo di **5 2** anni) con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione del tributo come previsto dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.

~~L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.~~

3. L'utente non domestico che ha optato per l'uscita dal servizio pubblico può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo, anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio, entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente.

#### **Art.6 ter RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

~~A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.~~

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la quota variabile è esclusa in via previsionale. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del ~~28 febbraio~~ **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il ~~Comune~~ **Gestore** provvede al suo recupero.

3. Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6-bis, sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

#### **Art. 6 quater RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto nell'anno successivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 100% della quota variabile del tributo. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità delle singole frazioni di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e comunque secondo le modalità di cui all'art. 3 della delibera ARERA 15/2022 del 18/1/2022.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **Art. 6 quinquies PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
  2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  3. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    1. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
    2. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
    3. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
    4. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
    5. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

#### **Art. 7 TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La TARI a misura è corrisposta su base tariffaria in base alla tariffa commisurata all'anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e di misurazioni puntuali del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento; in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno

di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

**4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.**

#### **Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero la misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al

**netto di eventuali costruzioni in esse comprese.**

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L.n.248 del 31/12/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti**

#### **Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi previsti dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

**3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità.**

**4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

**5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.**

**6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248.**

**7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.**

## **Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti.
4. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile (TV). La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.
5. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione delle tariffe. La suddivisione tra le 2 quote, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

## **Art. 12 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) * Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile è suddivisa tra le 2 quote. TV1 è calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99.

TV2 è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd (n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato della delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

### 3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

## **Art. 13 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum Sap Stot(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile è suddivisa tra le 2 quote. TV1 è calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99.

TV2 è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

### 3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella

Delibera di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

### **Art. 13 bis CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE AGGREGATE**

1. Nel caso di utenze aggregate, il riparto tra le singole utenze domestiche avviene utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e per il riparto tra le singole utenze non domestiche, il comune utilizza i coefficienti di produttività indicati nella tabella 4a, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 14 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente e si ispira alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del rifiuto secco residuo "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

- Sistema a transponder. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del piano tariffario delle tariffe.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste).

4. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 15 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013.

Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

**2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**

**3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:**

**a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;**

**b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;**

**c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.**

**4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta**

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **Art. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto si fa riferimento, in ogni caso, alla prevalente attività effettivamente svolta (consuntivamente valutato sia il codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., sia all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA). In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non riconducibili esplicitamente all'elenco di cui al D.P.R. 158/1999 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.)

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per le abitazioni e pertinenze intestate a utenze non domestiche, salvo diversa dichiarazione, il numero degli occupanti è pari a 3.

#### **Art. 17 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa della Tari per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quella la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con la modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Dal numero complessivo dei componenti sono esclusi quelli che, per un periodo superiore a 183 giorni all'anno, risultano:

a) ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero o residenziali, comunità socio educative, istituti penitenziari e altre strutture residenziali,

b) residenti o dimoranti nel caso di servizi di volontariato, studio o attività lavorative all'estero o in altro comune con distanza superiore a 100 km.

In entrambi i casi, se il titolare dell'utenza sia anche l'unico occupante, verrà decurtata la quota variabile della tariffa. Per usufruire di tale riduzione l'intestatario dovrà darne comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione/variazione di cui al successivo art. 28; in caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione verrà applicata dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari a 1. Qualora il soggetto indicato al comma 3 sia stato l'ultimo occupante dell'immobile il numero dei componenti verrà stabilito pari a 1.

5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che variano il numero dei componenti nel corso dell'anno per scissione del nucleo familiare, il dovuto verrà ricalcolato considerando il numero esatto dei componenti dalla data di decorrenza della variazione fino al 31 dicembre dietro presentazione di istanza di variazione presentata dal contribuente.

#### **Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui la detenzione o il possesso terminano.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 28.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

#### **Art. 19 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero in tutto il territorio comunale essendo lo stesso totalmente servito dalla raccolta dei rifiuti urbani.

#### **Art. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto ai contribuenti coinvolti è ridotto dell'80%.

#### **Art. 21 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

1. Ai contribuenti TARI, con utenza della categoria "domestica", che conferiscono in qualità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino all'abbattimento totale della parte variabile del tributo senza altra forma di rimborso del credito accumulato.

2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento.

3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione dei rifiuti particolarmente inquinanti. L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

Quantità ponderata (Kg) Incentivo (Euro/Kg)

- da 0 a 149,99 Kg ponderati | 0,00 Euro

- da 150 a 1.000 kg ponderati | 0,07 Euro ogni Kg

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso l'isola ecologica ponderata con i seguenti coefficienti qualitativi:

MATERIALE	COEFF. DI PONDERAZ.
CARTA E CARTONE	0,8
IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LATTINE	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI (divani, poltrone, materassi, persiane, .)	0,1
INGOMBRANTI FERROSI (tubi, scaffalature, reti, fusti, ecc.)	0,4
R1 (Freddo e Clima) - R2 (Altri Grandi Bianchi) - R3 (Tv e Monitor)	0,5
R4 (Piccola Elettronica) - R5 (Neon e sorgenti luminose)	1,0
LEGNO e POTATURA	0,5
PILE ESAUSTE E BATTERIE AL PIOMBO - VERNICI E SOLVENTI - FARMACI - BOMBOLETTE SPRAY	1,0
OLII USATI (Vegetali e Minerali)	2,0

4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le qualità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti dell'anno precedente.

5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata una apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD" da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.

6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto della società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.

7. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.

8. Non è previsto il cumulo della pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

## **ART. 22 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

~~1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa, a conguaglio, in misura progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti assimilati.~~

## **ART. 22 BIS RIDUZIONI ANNO 2021**

~~Per l'anno 2021 verranno applicate riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che verranno disciplinate nella Delibera di approvazione delle Tariffe TARI 2021.~~

## **Art. 23 RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art.1della lettera d) comma 659, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residente all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno – riduzione del 30%.

b) ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 810 nella seguente ipotesi: una ed una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso – riduzione del 66,66%.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 660, legge n.147/2013 la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni con ISEE non superiore ad € 12.000,00 – riduzione del 33,33% (ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l'eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).

b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n.104/92 – riduzione del 33,33%.

c) per un periodo di due anni, le utenze non domestiche relative a nuove attività avviate nel Comune di Torgiano - riduzione del 33,33%. Per fruire di tale riduzione gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio occupazione/detenzione.

d) agli agriturismi si applica la tariffa degli alberghi (con o senza ristorante) ridotta del 50%.

e) alle strutture ricettive quali B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti locati ad uso turistico si applicano le tariffe dell'utenza domestica con numero occupanti pari ad 1, oltre ad eventuali residenti.

3. Le riduzioni indicate ai commi 1 e 2 non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato che deve essere avanzata entro il termine di presentazione della dichiarazione/variazione di cui al successivo art. 28. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **Art. 24 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare a Gestore apposita auto dichiarazione di impegno a praticare continuamente e in modo corretto il compostaggio domestico. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il ~~28 febbraio~~ **31** gennaio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

## **Art. 25 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione di rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottanta tre) giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per il giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone **ovvero del canone previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 o di quello di cui al comma 838 del medesimo articolo, dal momento della loro entrata in vigore.**

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**9. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.**

## **Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/92.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia

2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE VARIAZIONE E CESSAZIONE**

~~1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o delle aree soggette.~~

~~2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.~~

~~3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune o al Gestore, in caso di affidamento del servizio allo stesso la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC.~~

~~4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.~~

~~1. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:~~

~~Utenze Domestiche~~

~~a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;~~

~~b. Generalità del soggetto denunciante se diverso al contribuente, con indicazione della qualifica;~~

~~c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;~~

~~d. Numero degli occupanti i locali;~~

~~e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;~~

~~f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;~~

~~Utenze non domestiche~~

~~a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;~~

~~b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;~~

~~c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;~~

~~d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;~~

~~e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.~~

~~La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.~~

~~2. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell'anno successivo con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della~~

~~dichiarazione di cessazione oltre il termine, la cessazione decorrerà dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dal soggetto subentrante. Il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo al periodo compreso tra il giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e il termine del periodo di riferimento, comprendente la data dell'avvenuta cessazione, per cui il tributo comunale sui rifiuti è stato pagato o addebitato.~~

~~3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.~~

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del gestore competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- il codice utente e il codice utenza;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
- la dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

#### **ART. 27 bis DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 27 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici *ovvero compilabile online*.

3. L'ufficio del gestore competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

## **ART. 27ter PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici dello stesso o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **Art. 28 RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o **PAGO PA**.

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212.

2. Il Consiglio Comunale delibera ogni anno i termini di scadenza e il numero delle rate dei pagamenti della tassa rifiuti (TARI). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate alle scadenze stabilite, il **Comune gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti** provvederà a notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec un avviso di liquidazione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il **Comune-gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti** provvederà a notificare al contribuente avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente

## **Art.29 RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione della TARI deve essere richiesta e può essere accordata in base all'apposito Regolamento comunale relativo alla rateizzazione dei tributi comunali.

2. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

1. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

### **Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla rata del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

1. Laddove possibile il credito spettante verrà compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro ~~180~~ **120** giorni **lavorativi** dalla presentazione della richiesta, qualora il contribuente non sia più soggetto passivo.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 art.1 dell'art.1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 31 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il **Comune gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti** svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica,
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati da presentare per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertamenti di cui ai commi 179-182, art. 1 della L.296/2006, ove nominati.
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia il trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- di provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio della popolazione residente.

1. Nei casi in cui alle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, complessivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che gli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA – ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Ai sensi della Legge del 27/12/2019 n. 160, gli atti di riscossione emessi dagli enti a partire dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

2. L'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

### **ART. 34 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2020. 01/01/2023.**

<> ----- <>

# ***LUPI MARIA CRISTINA***

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI  
VIA XXV APRILE, 60  
06049 SPOLETO (PG)

---



## COMUNE DI TORGIANO VERBALE DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 74 del 26/04/2023

### **OGGETTO: REGOLAMENTO TARI A MISURA – MODIFICHE ANNO 2023**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Cristina Lupi, Revisore dei Conti del Comune di Torgiano, nominata con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 24 Novembre 2020

#### PREMESSO

- che con delibera n. 37 del 29/09/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI A MISURA;
- che in data 21 aprile 2023 la sottoscritta ha ricevuto richiesta di parere relativo alla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "Regolamento Tari a misura – modifiche anno 2023"

#### RICHIAMATI

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede l'espressione del parere obbligatorio dell'organo di revisione su alcune materie e fra queste sul bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di bilancio e su altre specifiche materie tra le quali le proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione tributi locali;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

#### ESAMINATO

- la proposta di deliberazione con la quale l'amministrazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'inserimento nel regolamento per l'applicazione della Tari a misura degli artt. 6 quater "Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo", 6 quinquies "Procedura per la

# *LUPI MARIA CRISTINA*

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI  
VIA XXV APRILE, 60  
06049 SPOLETO (PG)

---

dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”, 27 bis “Dichiarazione di variazione o cessazione”, 27 ter “Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati”;

- che le misure da adottare decorrono dal 01.01.2023 e risultano conformi all'impianto normativo vigente e rientrano nel potere regolamentare dell'Ente;

PRESO ATTO

del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione delle modifiche al “Regolamento Comunale per la TARI A MISURA”.

Il revisore unico  
Dott.ssa Maria Cristina Lupi





# COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato UFFICIO/SERVIZIO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.13 del 27/04/2023

**OGGETTO:** REGOLAMENTO TARI A MISURA: MODIFICHE - ANNO 2023

**L'ISTRUTTORE:** F.to Marcucci Elena

**L'ASSESSORE PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

---

### PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**PARERE REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 18/04/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 18/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

---

# COMUNE DI TORGIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

---

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to Trinari Silvana

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Massi Giulio

---

La presente deliberazione n. 13 del 27/04/2023 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 19/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

**IL Segretario Comunale**

F.to Massi Giulio

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

Dr. Massi Giulio

---

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 03/06/2023 al n.461

**senza opposizioni o reclami;**

**- è divenuta esecutiva il 27/04/2023**

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

F.to Massi Giulio

---

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO \_\_\_\_\_

IN DATA \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

F.to Massi Giulio